

DC PFLAENC SETTORE CONSULENZA

Da: presidente <presidente@aipsdt.it>
Inviato: giovedì 29 giugno 2023 17:20
A: DC PFLAENC SETTORE CONSULENZA
Oggetto: Consultazione pubblica - Bozza di circolare relativa al "Trattamento fiscale delle cripto-attività"

La AIPSDT – Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, in spirito di collaborazione, sottopone a codesta Agenzia delle Entrate delle osservazioni in merito alla bozza di circolare relativa al "Trattamento fiscale delle cripto-attività".

Si rimanda al documento sotto riportato

Cordiali saluti.

Prof. Maurizio Logozzo

Prof. Maurizio Logozzo
Presidente A.I.P.S.D.T. - Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario
Ordinario di Diritto Tributario
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Roma

A.I.P.S.D.T

Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario

Spett.le

Agenzia delle Entrate

Oggetto: consultazione pubblica in merito alla bozza di circolare relativa al "Trattamento fiscale delle cripto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)". Osservazioni dell'AIPSDT.

1. Premessa

Il Presidente dell'Associazione Italiana dei Professori e gli Studiosi di Diritto Tributario, prof. Maurizio Logozzo, unitamente all'intero direttivo della Associazione medesima, ha ritenuto, facendo immediatamente seguito all'avvio della consultazione pubblica sulla bozza di Circolare relativa alle cripto-attività, di assicurare a codesta Agenzia delle Entrate il supporto delle riflessioni che provengono dal mondo dell'accademia su un tema di particolare novità e complessità.

A tale fine, tutti gli associati sono stati invitati a dare la propria disponibilità ed è stato costituito un gruppo di lavoro fra gli associati indicati in calce.

Il tempo per esaminare la Circolare e formulare delle riflessioni è stato, come a Voi noto, particolarmente breve, anche rispetto agli *standard* usuali.

Le osservazioni espresse dal gruppo di lavoro riflettono, ovviamente, la varietà di opinioni esistenti rispetto a una materia, dove non si sono ancora affermati indirizzi consolidati né a livello nazionale né a livello internazionale.

Le osservazioni che seguono esprimono valutazioni elaborate secondo i metodi scientifici propri dell'accademia, ma non esprimono necessariamente l'opinione di tutti i membri della Associazione. Anche per questo motivo, non di rado si è preferito, piuttosto che indicare soluzioni alternative, sottolineare principalmente i rischi connessi alla formulazione, nella Circolare, di affermazioni troppo nette, rispetto a una materia in cui spesso prevalgono le incertezze.

Nonostante sia stata posta la debita attenzione al coordinamento fra i diversi contributi dei membri del gruppo di lavoro, resta comunque la possibilità di qualche sovrapposizione o disallineamento.

2. Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione alla bozza di circolare (di seguito, la “Circolare”) recante chiarimenti in merito al “Trattamento fiscale delle crypto-attività -Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)”

Tematica: Qualificazione giuridica delle crypto-attività

Paragrafo della Circolare: Premessa

Osservazione:

Si ritiene che quella delle crypto-attività– è una categoria generale che comprende al suo interno diverse *species* tutte accomunate da una stessa matrice tecnologica. Oltre alla comunanza della matrice tecnologica, l'unitarietà della categoria è assicurata dalla riconducibilità al suo interno di rappresentazioni digitali di diritti o valori suscettibili di valutazione economica trasferibili e memorizzabili elettronicamente sul registro distribuito.

Contributo:

Dunque, le crypto-attività potrebbero essere considerate, come pare faccia lo stesso legislatore, seppure implicitamente, come beni in senso giuridico, secondo una nozione flessibile di bene, mutuata dal sistema di *common law*, che si sta affermando anche nel nostro ordinamento giuridico che considera tali tutte le entità (anche immateriali alle quali vengono affiancati anche i diritti) che possono essere o sono oggetto, a loro volta, di diritti (reali o relativi). Questa qualificazione non esclude, anzi consente, di distinguere le *species* di crypto-attività in ragione della loro natura e funzione (con le avvertenze di cui *infra*) come attività finanziarie oppure come attività non finanziarie,

prevedendo per ogni sottocategoria una disciplina coerente. Per questo motivo andrebbero esplicitate in modo assolutamente inequivocabile le ragioni – ossia le considerazioni di carattere sistematico – per le quali l’Agenzia giunge alla conclusione che il termine cripto-attività debba intendersi riferito solo alle attività che «*non costituiscono investimenti di natura strettamente finanziaria, la cui disciplina è contenuta nelle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1, art. 67*» (p. 41 della Circolare). Tali considerazioni di carattere sistematico potrebbero essere, a nostro avviso, due, fra loro non necessariamente alternative: la prima è che l’art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*) venga inteso come una norma di rinvio alle disposizioni della MiCAR attesa l’identità delle rispettive formulazioni; la seconda consiste nel valorizzare il fatto che i redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-*quinquies*), hanno regole proprie e comuni distinte da quelle applicabili ai proventi di cui alla lett. c-*sexies*) (per esempio, la non cumulabilità nel regime del risparmio amministrato). Tale esigenza di una precisa giustificazione di carattere sistematico risulta particolarmente accentuata dal fatto che:

- a) l’individuazione della giustificazione ha specifiche ricadute sul piano interpretativo; ad esempio, ove si valorizzasse la seconda delle giustificazioni sopra prospettate, emergerebbe con maggiore chiarezza che le fattispecie di cui alla lett. c-*sexies*), pur essendo una *species* dei redditi diversi, sono impropriamente incluse tra le sottospecie dei redditi diversi di natura finanziaria;
- b) la nozione di cripto-attività rileva anche, rispetto ad altri settori dell’imposizione reddituale (per esempio, il reddito di impresa) e rispetto ad altri tributi (cfr. oltre le osservazioni in materia IVCA) ed occorre definire con chiarezza, come avremo modo di ripetere, se l’ampiezza della nozione è la medesima in tutti i casi o subisce adattamenti in relazione allo specifico contesto.

Finalità:

Fornire una migliore definizione delle cripto-attività ai fini fiscali, o comunque dare per acquisito che si tratta di entità oggetto di diritti – reali o relativi – che in quanto tali possono essere qualificati come beni giuridici nonché conferire maggior rigore sistematico gli indirizzi interpretativi formulati nella Circolare.

Tematica: inquadramento delle cripto-attività

Paragrafo della Circolare: 1.1.

Osservazione:

A pag. 12 della Circolare si evidenzia la complessità del fenomeno e la conseguente non riconducibilità delle cripto-attività ad un unico tipo normativo; per tale ragione, è piuttosto difficile operare *tout court* una qualificazione in astratto e a priori delle cripto-attività. Tale qualificazione, invero, stante la natura ibrida delle attività, non può che avvenire in concreto seguendo un approccio *case by case*, tenuto conto delle caratteristiche funzionali e del concreto utilizzo.

Contributo:

Questo approccio appare foriero di notevoli incertezze sotto plurimi punti di vista.

In primo luogo, esso è accettabile solo nella misura in cui si tratti di allocare, in concreto, un tipo di cripto-asset in una determinata sottocategoria, non per ciò che attiene alla qualificazione dei cripto-asset come tali in senso generale. Invero, è la stessa disciplina legislativa che presuppone, evidentemente, l'esistenza di una nozione generale di cripto-asset.

In secondo luogo, i criteri proposti per la allocazione, in concreto, di un cripto-asset in una sottocategoria, appaiono del tutto privi della necessaria univocità e determinatezza. La classificazione “funzionale” è cosa diversa dalla classificazione “strutturale” o secondo la “natura”. Perché la prima è fondata sugli interessi soddisfatti o sugli obiettivi perseguiti, la seconda è fondata sul tipo di effetti prodotti o di diritti attribuiti.

In terzo luogo, anche il criterio “funzionale” o quello “strutturale” devono essere comunque ulteriormente precisati. Perché occorre chiarire, rispetto al criterio funzionale, quale sia l'interesse cui si deve aver riguardo (quello dell'emittente, del venditore, dell'acquirente, del mercato?). Per quanto attiene al criterio “strutturale” occorre stabilire, invece, quali siano, tra i molteplici effetti o diritti riconducibili a cripto-asset, quelli determinanti o, almeno, occorre individuare un criterio per pervenire a tale risultato.

Finalità:

In mancanza di tali chiarimenti, la posizione espressa nella Circolare, si presta a gravi incertezze e a scelte arbitrarie.

Tematica: Regime fiscale degli strumenti finanziari “in forma digitale”

Paragrafo della Circolare: 1.3.

Osservazione:

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari “in forma digitale”, ma non si sofferma sulle modalità di attuazione del prelievo fiscale. Considerato che tali strumenti finanziari possono essere detenuti anche direttamente dall'investitore, si pone il problema, ancora non affrontato, di come assoggettare a imposizione i relativi redditi. Si pensi, ad esempio, all'art. 3, d. lgs. 239/1996 che presuppone l'istituzione di un conto unico presso gli intermediari di cui all'art. 2 del medesimo decreto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Contributo:

Si tratta di chiarire, nel caso di strumenti finanziari “in forma digitale”, quali siano i soggetti che devono applicare il prelievo, qualora tali strumenti finanziari siano detenuti direttamente dall'investitore ovvero da intermediari non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2, d. lgs. 239/1996. In assenza di un intermediario tenuto all'applicazione delle imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi, dividendi), le eventuali ritenute alla fonte a titolo di imposta dovrebbero essere applicate direttamente dalla società emittenti.

Finalità:

Fornire alcune preliminari indicazioni per il coordinamento dei vari plessi normativi disciplinanti strumenti finanziari “in forma digitale”, posto che la legge delega per la riforma del sistema fiscale ha, tra i suoi obiettivi, la “razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzo di tecnologie digitali”.

ù

Tematica: Regime fiscale post legge di bilancio 2023

Paragrafo della Circolare: 3

Osservazione:

L'Amministrazione finanziaria osserva che le cripto-attività sono ‘ordinariamente’, ossia di regola (quindi non sempre), in grado di generare flussi reddituali - e dunque essere espressione di capacità contributiva - soggetti a imposizione in ragione di una attività interpretativa di disposizioni “pro tempore vigenti”. Conseguentemente, l'Agenzia afferma che per garantire certezza del diritto, il legislatore ha introdotto una disciplina fiscale “a carattere residuale” atta a sottoporre a tassazione i redditi derivanti dalla loro detenzione e/o dalla loro cessione.

Contributo:

Le precedenti affermazioni destano perplessità.

- a) La nozione di cripto-attività e le condizioni al ricorrere delle quali la detenzione produce un reddito diverso di natura finanziaria sono prive di adeguato chiarimento. Innanzitutto, non si comprende se la detenzione include (come nel diritto civile) anche i meri rapporti di fatto o sia un termine generico per abbracciare anche le ipotesi di *staking* realizzato unitariamente da più soggetti. Quanto alle condizioni al ricorrere delle quali la detenzione è produttiva di reddito occorrerebbe (i) chiarire se ciò riguarda solo le ipotesi in cui la detenzione viene “sfruttata” attraverso l'apposizione di un vincolo di indisponibilità come nel caso dello *staking* oppure se vi devono essere ricomprese, ad esempio, le ipotesi di *forking*; (ii) specificare, nel caso in cui rilevi il vincolo, le caratteristiche dello stesso; infatti, il vincolo potrebbe configurarsi come la mera assunzione di un'obbligazione di non fare (art. 67, comma 1, lett. l), TUIR) o come un “impiego di capitale”, come sostenuto nella risposta a interpello n. 437/2022, che è vicenda giuridica evidentemente diversa e più impegnativa dell'assunzione di un'obbligazione di non fare.
- b) Non si comprende a cosa si intenda fare riferimento con l'uso della locuzione ‘pro tempore’ riferita a disposizioni in vigore. Una lettura piana della Circolare (paragrafo 3, pp. 41 e 46) potrebbe indurre a ritenere che si tratti di disposizioni che sono state introdotte *ad hoc*, per garantire il passaggio da una fase caratterizzata dall'assenza di disciplina a quella *post* legge di bilancio 2023, in cui è vigente la nuova normativa. Se così fosse non sarebbe dato individuare quali siano le disposizioni applicabili *pro tempore*. Se invece la Circolare intende fare riferimento alla normativa esistente sino al 31/12/2022 – art. 67, comma 1, lett. c) – c-*quinquies*) TUIR) – si consiglia di sopprimere l'espressione ‘pro tempore’

che, altrimenti, determinerebbe ambiguità, difficoltà di comprensione e dunque incertezze applicative.

- c) Non si coglie per quale ragione la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 126- 147, legge di bilancio 2023 dovrebbe avere *carattere residuale* (rispetto a cosa?) considerato che per la prima volta il legislatore interviene definendo e disciplinando sotto il profilo della imposizione diretta le crypto-attività. L'Agenzia intende forse fare riferimento alla normativa di cui al D.L. n. 25/2023 convertito dalla L. n. 52/2023 in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech? In realtà il decreto non contiene alcuna disposizione relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti da questi *asset* finanziari. La relazione illustrativa (non la normativa) rinvia, per il regime fiscale, a quanto stabilito per le attività finanziarie dall'art. 44 (redditi di capitale) e dall'art. 67, comma 1, lett. c)-*c-quinquies*) del TUIR (redditi diversi di natura finanziaria).
- d) Si esclude dalla categoria delle crypto-attività quelli che hanno natura finanziaria e che non sono suscettibili di rientrare nella definizione civilistica di strumento finanziario (secondo la definizione contenuta nella MiFID II, inducendo il lettore a pensare che nell'ambito delle crypto-attività imponibili *ex art. 67, c-sexies*), TUIR possano essere ricompresi i prodotti finanziari, che, come noto, non sono disciplinati né conosciuti dalla normativa europea). Più in generale, valgono le considerazioni già esposte di chiarire in modo puntuale le ragioni per cui la lett. c-sexies) avrebbero carattere “residuale”; restando inteso che questa linea interpretativa implica logicamente: (a) che, come si è già detto, la collocazione della lett. c-sexies) è, in definitiva, impropria in quanto le fattispecie in essa comprese costituirebbero redditi diversi, ma non di natura finanziaria e (b) uno snaturamento, almeno in parte, dei regimi del risparmio gestito e amministrato che sarebbero impiegati per la tassazione di redditi non propriamente qualificati in ragione del loro carattere finanziario. Il rapporto di reciproca implicazione fra residualità della lett. c-sexies) e asistematicità della collocazione di questa ipotesi reddituale nell'elenco (che incomincia con la lett. c) dell'art. 67, comma 1, TUIR) dei redditi diversi di natura finanziaria è enfatizzato dall'affermazione che nella lett. c-sexies) non sarebbero nemmeno compresi i proventi della cessione degli NFT ceduti dall'autore. Infatti, questa linea interpretativa conduce a ritenere che la lett. c-sexies) sia “residuale” rispetto a tutte le altre fattispecie dell'art. 67 TUIR se non anche rispetto alle altre categorie del TUIR.

Finalità:

Chiarire adeguatamente le basi sistematiche delle scelte interpretative operate – che, a volte, sembrano anche “rimediare” alle scelte legislative – anche al fine di rendere evidenti le conseguenze più generali sul sistema nel suo complesso.

Tematica: Permute di crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni

Paragrafo della Circolare: 3.1.

Osservazione:

Come abbiamo già rilevato, la Circolare impiega, spesso congiuntamente, criteri qualificatori disomogenei e indeterminati. Un ottimo esempio è quello delle permute fra crypto-attività aventi “eguali caratteristiche e funzioni”.

L'art. 67, co. 1, lett. c-*sexies*) TUIR stabilisce che “*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni?*” e secondo la bozza di Circolare si tratterebbe dello scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di *Ethereum* con *Bitcoin*) o lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Esempio incisivo, ma non particolarmente chiarificatore. Per suo tramite, infatti, non si comprende quali siano le eguali caratteristiche alle quali il legislatore fa riferimento. *Bitcoin* ed *Ethereum* sono, per caratteristiche tecniche, fattispecie profondamente diverse tra di loro. Pertanto, dall'esempio parrebbe che l'equiparazione sarebbe compiuta tra fattispecie qualificabili come “cripto-valute”. Nessun riferimento alla circostanza che queste presentino o meno un meccanismo di stabilizzazione che ancori il relativo valore a un'attività di riferimento. Dunque, ci si potrebbe interrogare sull'equiparabilità delle *stablecoins* (ossia valute digitali ancorate a un'attività di riserva stabile o a una valuta) con *Bitcoin* o altre *Altcoin*. Forse, sarebbe utile un ulteriore esempio che chiarisca questo aspetto.

Contributo:

Lo scambio di TETHER (*stablecoin*) ed ETHEREUM (*altcoin*), cripto-valute con caratteristiche ontologicamente differenti, dovrebbe dar luogo a una fattispecie fiscalmente rilevante. A maggior ragione, non sembra possibile affermare indiscriminatamente che lo scambio di un NFT con un altro NFT non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante perché questa affermazione oblitera totalmente il carattere *non-fungible* dei *token*.

Soprattutto, andrebbe chiarito (a) cosa si intende per “caratteristica”, (b) cosa s'intende per “funzione”, (c) qual è il rapporto, rispetto alla medesima cripto-attività fra funzione e caratteristica.

Sulla ambigua e polivalente nozione di funzione si è già detto: essa significa idoneità a realizzare un obiettivo o a soddisfare un interesse, ma ciò detto resta del tutto indeterminato (i) il senso di “idoneità” (lo strumento unico, migliore, possibile); (ii) il criterio e la natura dell'obiettivo e come si sceglie fra più obiettivi ugualmente conseguibili dallo stesso “mezzo”; (iii) a chi deve essere riferito l'obiettivo quando ci siano, come peraltro avviene sempre, più soggetti coinvolti (emittenti, sottoscrittori, venditori, acquirenti, intermediari, piattaforme, mercati, regolatori, ecc., ecc.).

Altrettanto ambigua e polivalente è la nozione di caratteristica: ci si riferisce a quelle tecniche, a quelle economiche, a quelle regolamentari, all'insieme di queste)

Infine, si deve chiarire se l'identità (?) o la equiparabilità (?) di caratteristiche e funzioni deve investire tutti e due i termini (ossia l'identità o l'equiparabilità sono condizioni che devono essere soddisfatte sia per le caratteristiche che per le funzioni, o basta che siano soddisfatte per le caratteristiche o per le funzioni e cosa succede se vi è assoluta identità di caratteristiche e sufficiente somiglianza di funzioni o in simili situazioni di differenze di “grado”.

Finalità:

Fornire maggior certezza agli operatori anche utilizzando un linguaggio tecnicamente univoco e non semplicemente evocativo

Tematica: La documentazione relativa al costo o valore di acquisto delle cripto-attività

Paragrafo della Circolare: 3.1.

Osservazione:

La disciplina introdotta dalla Legge di bilancio per il 2023 prevede che il costo/valore di acquisto delle cripto-attività possa essere documentato dai contribuenti solo ed esclusivamente mediante il ricorso a elementi certi e precisi, in mancanza dei quali, ai fini impositivi, il relativo costo si assume pari a zero (art. 68, co. 9-*bis*, TUIR). Per l'effetto, peraltro, diversamente da quanto avviene per gli strumenti finanziari nell'ambito del regime del risparmio amministrato (ancorché il relativo regime sia stato esteso anche alle cripto-attività), non è ammesso il ricorso a una dichiarazione sostitutiva. Per quanto riguarda questo aspetto, nella Risoluzione n. 72/2016 doveva farsi riferimento al valore corrispondente alla relativa quotazione al termine del periodo di imposta, potendosi guardare alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme *on line* in cui avvengono le compravendite di Bitcoin. La Circolare, sul punto, con specifico riferimento agli "elementi certi e precisi", si è limitata a precisare che "*tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto*". Tale interpretazione pare essere non chiarificatrice e, al tempo stesso, troppo restrittiva. Non chiarificatrice perché non viene specificato quale documentazione debba corroborare il valore di acquisto. Troppo restrittiva perché coloro che hanno acquistato tempo addietro, in assenza di una specifica disciplina che imponesse simile obbligo, non è certo che abbiano conservato la relativa documentazione.

Tali precisazioni si rendono necessarie in considerazione delle peculiari modalità (*on-chain* ed *off-chain*) con cui avvengono le transazioni nel mercato di riferimento delle cripto-attività e delle difficoltà che i contribuenti potrebbero riscontrare, in concreto, al fine di reperire tale idonea documentazione.

A ben vedere, nelle transazioni *on-chain* (eseguite nella *blockchain* in maniera decentralizzata), il sistema non prevede l'esistenza di documenti emessi da terze parti, in quanto tali transazioni sono pubbliche e visionabili attraverso un c.d. *explorer*; in altri termini, trattandosi di un sistema decentralizzato, non è possibile individuare precisamente il momento in cui la transazione è stata effettuata, bensì un tempo in cui questa viene registrata, senza un preciso riferimento temporale per determinare il prezzo da fonte esterna.

Nelle transazioni *off-chain* (eseguite, di regola, attraverso una piattaforma o un intermediario), invero, i documenti disponibili sono spesso costituiti da meri *file* di testo, nel formato *comma-separated values*, liberamente modificabili, senza la possibilità di ottenere un estratto conto o specifica rendicontazione.

Contributo:

In primo luogo, atteso che è stata estesa l'applicabilità del regime del risparmio amministrato, dovrebbe di riflesso ammettersi la possibilità di documentare il costo di acquisto delle cripto-attività mediante una dichiarazione sostitutiva. In secondo luogo, potrebbe essere utile sviluppare un esempio con specifico riferimento alla tipologia di documentazione utile a dimostrare il costo di acquisto (distinta di bonifico all'*exchanger* e numero di cripto-attività acquistate per ogni singola operazione, ecc.). In terzo luogo e da ultimo, per coloro che hanno acquistato cripto-valute da più di dieci anni, (si consideri che l'articolo 119, 4° co., TUB, prevede per le banche l'obbligo di fornire gli estratti conti ai clienti riferiti ai dieci anni antecedenti) dovrebbe essere consentito il ricorso ad altri

criteri informativi, quali ad esempio la media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme *on line* in cui avvengono le compravendite avendo come periodo di riferimento l'anno di acquisto.

Finalità:

Semplificare la modalità di determinazione del *quantum* dovuto per i contribuenti e, al tempo stesso, individuare soluzioni ragionevoli a fronte di fattispecie che non possono essere assimilate.

Tematica: Determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cessioni di cripto-attività: imputazione dei soli costi di acquisto.

Paragrafo della Circolare: 3.1.

Osservazione:

Alla luce della Circolare, nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cessioni di cripto-attività non deve tenersi conto dei costi inerenti alla cessione (p. 45 della Circolare), come per esempio, le commissioni di vendita. Per converso, dunque, ogni costo attinente all'acquisto pare poter essere imputato nel costo della cripto-attività. Non si comprende la ragione di tale opzione, a cui sicuramente gli intermediari rimedieranno attraverso l'incremento delle commissioni di entrata e l'azzeramento di quelle in uscita.

Contributo:

Per evitare distorsioni nei relativi mercati di riferimento, le plusvalenze aventi a oggetto operazioni su cripto-attività devono essere assoggettate a imposizione al netto di tutti i relativi costi inerenti. Ritenere che nella determinazione dei redditi derivanti da cessioni di cripto-attività non debba tenersi conto degli oneri inerenti alla cessione non ha un fondamento giustificabile.

Finalità:

Evitare distorsioni nel mercato di riferimento delle cripto-attività.

Tematica:

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività e soglia di rilevanza reddituale.

Paragrafo della Circolare: 3.1

Osservazione:

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività (quelli che derivano da impieghi che sono in qualche modo assimilabili ai rapporti negoziali aventi ad oggetto l'impiego del capitale, come l'attività di "*staking*") sono, in base alla nuova lett. *c-sexies*) del comma 1 dell'art. 67 TUIR, ricompresi nell'ambito della stessa categoria reddituale (plusvalenze realizzate dalla cessione di cripto-attività),

ma ne è prevista l'imposizione "senza alcuna deduzione" in base all'art. 68, comma 9-bis, TUIR. Nei casi in cui i contribuenti, in un determinato periodo d'imposta, realizzino delle plusvalenze, abbiano delle minusvalenze da riportare da precedenti esercizi e al contempo abbiano maturato dei proventi da detenzione, come opera la soglia nel regime dichiarativo? Questi ultimi rilevano per il suo superamento?

Contributo:

La Circolare specifica che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. Tuttavia, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Sembra evincersi che tale eccedenza negativa non possa compensarsi con i proventi da "staking". Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.

Finalità:

Esplicitare più chiaramente le interrelazioni tra le manifestazioni reddituali introdotte dalla legge di bilancio.

Tematica:

Natura della norma che ha introdotto il regime transitorio per le operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2022.

Paragrafo della Circolare: 3.2.

Osservazione:

La norma in questione, disciplinante il regime transitorio, ha indirettamente codificato la ricostruzione interpretativa del regime fiscale delle cripto-valute così come elaborata dall'AdE nella risoluzione (n. 72/E del 2/9/2016) e nelle risposte alle istanze di interpello che, a loro volta, prendevano quale punto di riferimento la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14). Sorge dunque spontaneo interrogarsi sulla natura di questa norma. È una norma innovativa o di interpretazione autentica? Interrogativo questo a cui la Circolare non fornisce alcuna risposta.

Contributo:

La norma di interpretazione autentica deve essere espressamente qualificata come tale dal legislatore. Anche se si tratta di circostanza questa non dirimente (come dimostrato dall'evoluzione dell'art. 20 TUR), crediamo che l'Agenzia, nella sua attività interpretativa, non possa prescindere dalla adeguata valorizzazione delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.

Peraltro, contro la qualificazione di queste disposizioni “transitorie” come norme di interpretazione autentica milita il fatto che risulta non individuata la disposizione oggetto di interpretazione (l’intero art. 67 TUIR).

Al contempo, se la norma fosse innovativa bisognerebbe anche attribuirle portata retroattiva ed anche questo sarebbe in contrasto con il principio di irretroattività sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente. In ogni caso, in questa ipotesi sembrerebbe difficilmente giustificabile l’applicazione di sanzioni per contrasto con l’art. 25 Cost.

Finalità:

Comprendere la portata del regime transitorio, atteso che l’adesione all’una o all’altra opzione comporta conseguenze rispetto alle due osservazioni successive.

Tematica:

La tassazione delle plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 dev’essere estesa a tutte le cripto-attività o vale soltanto per le cripto-valute

Paragrafo della Circolare:3.2.

Osservazione:

Il co. 127 della Legge di Bilancio per il 2023 prevede che le *“plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67, del testo unico”*. L’impostazione elaborata dall’AdE nei precedenti chiarimenti di prassi non ha mai riguardato tutte le cripto-attività, ma soltanto quella loro particolare declinazione inquadrabile tra le c.d. cripto-valute. Quella di cui alla legge di bilancio è dunque una nuova fattispecie reddituale valevole per fattispecie verificatesi in passato? In tal caso ci troveremmo di fronte a una manifesta violazione dell’art. 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, in virtù del quale *“le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”*.

Contributo

Atteso che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo in base allo Statuto dei diritti del contribuente, la locuzione *“cripto-attività comunque denominate”* contenuta nella legge di bilancio, dev’essere interpretata alla stregua di *“cripto-valute comunque denominate”*.

Finalità

Evitare che, per un’imprecisione lessicale del legislatore, possano crearsi nell’ordinamento giuridico delle aporie.

Tematica: Se la deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 può essere estesa a tutte le cripto-attività (come sembra ricavarsi dalla legge) o vale soltanto per le cripto-valute.

Paragrafo della Circolare: 3.2.

Osservazione:

Il co. 127 della Legge di Bilancio parla di “*Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge [...] e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico*». Analogamente a quanto visto per le plusvalenze, la Circolare si riferisce solo alle “cripto-valute”, senza un’esplicita presa di posizione a riguardo.

Contributo:

Analogamente a quanto visto in caso di plusvalenza e al fine di garantire la simmetria, alla luce del fatto che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo, la locuzione “cripto-attività comunque denominate” contenuta nella legge di bilancio per il 2023, dev’essere interpretata alla stregua di “cripto-valute comunque denominate”.

Finalità:

Evitare che, per un’imprecisione lessicale, possano crearsi nell’ordinamento giuridico delle aporie.

Tematica: Estensione applicazione regime del risparmio amministrato e gestito

Paragrafo della Circolare: 3.2

Osservazione:

La Legge di Bilancio ha formalmente esteso alle cripto-attività il regime del risparmio amministrato e del regime del risparmio gestito. Ad oggi, tuttavia, i contribuenti che detengano cripto-attività presso intermediari residenti non possono, in concreto, accedere al regime del risparmio gestito presso intermediari residenti, atteso che nell’ambito delle gestioni individuali possono essere inseriti soltanto gli strumenti finanziari previsti nel TUF. Per l’effetto, in assenza di una modifica legislativa, le cripto-attività non possono essere inserite nell’ambito di gestioni patrimoniali individuali gestite da intermediari residenti. Quindi questa norma, al momento, rispetto a questi intermediari-gestori residenti, è una norma ancora priva di contenuto.

Per quanto riguarda il regime del risparmio amministrato, la novità concerne l’inserimento tra gli intermediari che possono applicare il regime (oltre a quelli finanziari tradizionali) anche dei VASP (*Virtual Asset Service Provider*) iscritti all’OAM. A oggi, tuttavia, nessuno dei principali intermediari residenti risulta abbia dato disposizioni ai clienti in ordine alla possibilità di accedere a simile regime.

L'unica applicazione attuale delle disposizioni in oggetto concerne le eventuali stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, già autorizzati, nel loro paese di residenza, a includere le cripto-attività nelle gestioni patrimoniali individuali.

Contributo:

Specificare nella Circolare che, ancorché previsto in astratto a livello normativo, a oggi si tratta di opzione (del regime del risparmio gestito) non percorribile, per le summenzionate ragioni, dai contribuenti.

Finalità: Informare i contribuenti sulle opzioni che, in concreto, hanno a disposizione.

Tematica: calcolo delle plusvalenze

Paragrafo della Circolare: § 3.2 e 3.1.2.

Osservazioni:

Le plusvalenze da operazioni in cripto-attività realizzate fino al 31 dicembre 2022 sono sommate algebricamente a quelle di cui alle lett. da c) a *c-quinquies*) e alle relative minusvalenze (vd. § 3.2 e, in particolare, p. 47).

Viceversa, dal 2023, le plusvalenze realizzate ai sensi della lett. *c-sexies*) sono compensabili esclusivamente tra di loro (vd. § 3.2 e, in particolare, p. 50).

Contributo:

Pur considerata la necessità di preveder un regime transitorio, si evidenzia che le plusvalenze e le minusvalenze generate fino al 31/12/2022 sono essenzialmente relative a criptovalute e non considerano in alcun modo quelle derivanti da cessione di NFT e *utility token* o altre cripto-attività. Il tutto con riferimento a un arco temporale in cui non vi era alcuna norma che ne prevedeva l'imposizione, ma solo indicazioni applicative dell'Agenzia. Il Legislatore consente dunque in via transitoria di compensare plusvalenze e minusvalenze relative a cripto-attività anche di natura finanziaria. Mentre limita sotto il nuovo regime la compensabilità solo alle plusvalenze e minusvalenze della stessa natura.

Finalità:

Si evidenzia che la disposizione potrebbe presentare delle difficoltà applicative.

Tematica: Monitoraggio fiscale

Paragrafo della Circolare: 3.4 e 5

Osservazione:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 197/2022, come modificato dalla L. n. 197/2022, è previsto che «*Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni*».

L'Agenzia delle Entrate interpreta la disposizione nel senso che «*gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia (cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2023) [...] Ciò in quanto le cripto-attività sono potenzialmente suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia quali redditi diversi ai sensi della nuova lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir*».

Contributo:

La Circolare (che riprende la relazione illustrativa alla legge di bilancio) non appare aderente al dato normativo.

La disciplina del monitoraggio fiscale considera «*le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera, che siano imponibili in Italia*» (cfr. circolare MEF n. 165/1998). Questa disposizione non risulterebbe applicabile alle cripto-attività in quanto il Legislatore non ha modificato l'art. 6 D.L. n. 167/1990, includendo tra le attività oggetto di presunzione le cripto-attività; peraltro, anche se fossero state incluse, la presunzione di redditività non potrebbe trovare applicazione con riferimento a quelle non finanziarie (quale sarebbe il tasso ufficiale di riferimento in Italia?).

A questo si aggiunga che il Legislatore, che ha imposto sino ad oggi l'obbligo di monitoraggio solo con riferimento agli investimenti esteri, prevede tale adempimento anche con riguardo alle cripto-attività detenute in Italia, in contrasto con la *ratio* del monitoraggio.

Probabilmente, l'unico motivo per cui l'Agenzia può aver ritenuto che le cripto-attività debbano essere dichiarate (a prescindere) è che esse, data la loro natura a-territoriale, vanno considerate in ogni caso “estere”.

Tale conclusione mal si armonizza con la disciplina dell'art. 23 TUIR che, per come interpretata dall'Agenzia nel par. 5 della Circolare, mantiene ferma la distinzione anche per le cripto-attività fra beni che si trovano in Italia e beni che si trovano collocati all'estero.

Con riferimento alle sanzioni, sarebbe peraltro opportuno precisarne l'entità delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nelle fattispecie in cui le cripto-attività risultino allocate in Paesi *black list*, come noto, in relazione a tali fattispecie, si prevedono conseguenze sanzionatorie ben più aspre (*i.e.* il raddoppio delle sanzioni *ex art.* 5, comma 2 del D.L. n. 167/1990), oltre al raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento erariale ai sensi dell'art. 12, comma 2-*bis* del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 e all'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente in ordine all'origine dei redditi che si presumono sottratti a tassazione. A ben vedere, trattandosi di asset

digitali “a-territoriali”, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame il sistema speciale sanzionatorio previsto per i redditi allocati in Paesi a fiscalità privilegiata.

Finalità:

Fornire una interpretazione delle novità in materia di monitoraggio fiscale in linea con il dato normativo.

Tematica: Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività

Paragrafo della Circolare: 3.5

Osservazione:

Come chiarito dalla Circolare, con l’inserimento del comma 3 - bis all’articolo 110 TUIR, ad opera del comma 131 della legge di bilancio, non concorrono alla formazione della base imponibile IRES eventuali componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività a prescindere dalla classificazione in bilancio di tali cripto-attività e dalle rilevazione a conto economico dei componenti (positivi e negativi) derivanti da detti fenomeni, in quanto le variazioni di valore non rilevano a fini fiscali fino al momento del realizzo. Tale esclusione è prevista anche ai fini IRAP dal comma 132 della legge di bilancio. Resta da chiarire il trattamento dei derivati aventi ad oggetto cripto-attività e la disciplina in capo all’emittente residente delle cripto-attività.

Contributo:

Occorre chiarire se i derivati aventi ad oggetto cripto-attività sono regolati dalle norme generali sui derivati ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Inoltre, è opportuno chiarire la disciplina fiscale in capo all’emittente residente delle cripto-attività, dato che la Circolare si occupa solo dell’investitore-acquirente.

Finalità:

Completare l’interpretazione della disciplina del reddito d’impresa applicabile ai fini IRES e degli effetti ai fini IRAP per i derivati aventi ad oggetto cripto-attività per l’investitore e le conseguenze dell’emissione delle cripto-attività per l’emittente residente ai fini IRES e IRAP.

Tematica: trattamento fiscale delle cripto-attività e difformità di approccio prevista per le imposte dirette e per quelle indirette.

Paragrafi della Circolare: §3.7- 3.7.1-3.7.1.1-3.7.1.2-3.7.1.3

Osservazione:

In questi paragrafi, l’Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale delle cripto-attività ai fini delle imposte indirette, dal momento che queste ultime non sono state oggetto di specifiche disposizioni in ambito IVA.

Ci si rende perfettamente conto dell’estrema complessità della materia e della difficoltà di dare adeguati inquadramenti al di fuori e anteriormente al consolidamento di una riflessione scientifica e degli orientamenti giurisprudenziali. Non sarebbe affatto improprio, in una Circolare diretta a illustrare la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio, che si rinunciassero ad affrontare il problema dell’applicazione dell’i.v.a., a regime invariato, ai cripto asset.

Tuttavia, se si affronta questo tema, anche e specialmente se lo si fa in termini “aperti” come fa la Circolare, è comunque necessario adottare criteri classificatori chiari e non indulgere in eccessive semplificazioni.

Contributo:

L’Agenzia afferma che la disciplina IVA relativa alle cripto-attività non possa essere univoca e che non si possa prescindere da una valutazione *case by case*, ovvero finalizzata a individuare e valutare la reale natura della cripto-attività nonché la loro funzione nella pratica e gli scopi per i quali siano effettivamente utilizzate.

A tal proposito, la Circolare propone un approccio *look through*, che non si fermi alla mera qualificazione formale ma che, piuttosto, dia rilevanza alla sostanza della cripto-attività al fine di valutarne la reale natura e funzione.

In termini pratici, ciò significa che per determinare la disciplina IVA applicabile occorre, oltre ai presupposti soggettivi, individuare concretamente l’asset sottostante, la singola tipologia di cripto-attività. L’osservazione che si solleva è che, tuttavia, tale metodo potrebbe dare sin troppo spazio a valutazioni eccessivamente discrezionali se non arbitrarie.

Si è già detto circa la non univocità delle nozioni di “natura” e di “funzione”. Ovviamente, l’osservazione del tutto analoga vale per il concetto di “effettiva utilizzazione”. Espresa in questi termini, la nozione sembrerebbe implicare il riferimento a un criterio di qualificazione *ex post* (che, cioè, abbia riguardo all’impiego effettivamente realizzato) il che non sembra compatibile con un’imposta che deve essere applicata nel momento del trasferimento del bene o diritto.

Finalità:

La difformità tratteggia scenari quantomeno incongruenti e la norma, dati gli esiti sperequativi, mostra taluni profili di incostituzionalità, non essendo in linea né con il principio di ragionevolezza né con quello di uguaglianza, presentando anche elementi di contrasto con il principio della capacità contributiva e minando le basi del principio di certezza del diritto.

Tematica: Profili IVA dei servizi connessi a cripto-valute

Paragrafo: 3.7.1.1

Osservazione:

Dal titolo del paragrafo, sembra che l’Agenzia abbia intenzione di limitarsi a trattare i profili IVA di alcune prestazioni di servizi (in particolare, di cambio, *mining* e *staking*) relative alle sole cripto-valute, ossia una *species* delle cripto-attività, salvo poi estendere le proprie considerazioni anche alle cripto-attività in generale (si veda, in particolare, l’ultimo capoverso). La Circolare analizza la disciplina partendo dalla fattispecie di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633/1972, per poi passare a considerazioni circa l’onerosità e la sinallagmaticità che comporterebbero l’inclusione o meno della prestazione nel campo di applicazione dell’IVA

Contributo:

In primo luogo, sotto il profilo della struttura, non è chiaro per quale motivo la Circolare prenda le mosse dall’analisi di una disposizione di esenzione, quando avrebbe logicamente più senso partire dalla verifica degli elementi (soggettivo, oggettivo e territoriale) affinché una prestazione possa ritenersi compresa nel campo di applicazione dell’IVA. A questo proposito non si comprende il passaggio (perché invertito) a mente del quale *«il citato trattamento di esenzione viene meno quando, ad esempio, non è possibile individuare una controprestazione (perché il servizio è reso a titolo gratuito oppure è impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio e un beneficiario identificato o identificabile, da cui consegue l’irrelevanza ai fini Iva dell’operazione»* (vd. p. 76 della Circolare).

Questa affermazione, inoltre, mostra di confondere due concetti del tutto diversi allorché fa contemporaneo riferimento alla “onerosità” e alla “sinallagmaticità” (o, il che è equivalente, alla “corrispettività”). Quest’ultima (cioè la corrispettività) indica il rapporto fra due attribuzioni di cui una è causa dell’altra. L’onerosità indica le vicende patrimoniali in cui il sacrificio patrimoniale di un soggetto è realizzato in vista di un possibile vantaggio. I contratti di scambio come la compravendita e la permuta sono corrispettivi o sinallagmatici. I contratti associativi (come i conferimenti), i contratti aleatori (come le assicurazioni), alcuni particolari contratti come la mediazione sono onerosi, ma non corrispettivi (o sinallagmatici). Questo rende evidente che le due nozioni non possono essere utilizzate come sinonimi e che il concetto di onerosità proprio dell’i.v.a. (nel cui ambito sono rilevanti i contratti associativi, quelli aleatori ecc.) non coincide con quello di corrispettività.

Più in particolare, con riferimento all’attività di *mining*, appare evidente una certa oscillazione nelle soluzioni proposte perché l’esenzione o l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta è fatta dipendere, alternativamente, dalla presenza o dalla assenza del carattere dell’onerosità, o del carattere della corrispettività, oppure dalla presenza di una controparte individuata.

In ogni caso, alla luce della qualificazione dello *staking* come una sorta di deposito virtuale funzionale alla formazione del consenso all’interno della *blockchain*, ci sembra che non sia coerente la riconduzione di queste operazioni a quelle di cui all’art. 10, comma 1, n. 3), d.P.R. 633/1972.

Finalità:

Determinare in modo puntuale le condizioni generali di imponibilità, esenzione, esclusione, ecc.

Tematica: Profili IVA dei *Non fungible token*

Paragrafo della Circolare: §3.7.1.3

Osservazione:

Dopo una premessa sul funzionamento degli NFT, la Circolare evidenzia che, trattandosi di un mero veicolo per il trasferimento di beni, servizi o diritti, la disciplina IVA deve essere ricavata dal sottostante; a tal fine, vengono distinte due ipotesi: i) quella in cui vi è un *asset* digitale e il trasferimento dell’NFT segue la disciplina dei servizi prestati elettronicamente; ii) quella in cui l’*asset* è materiale e il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina IVA dell’*asset*.

Contributo:

In primo luogo, occorre rilevare che il dibattito a livello internazionale sul cosa sono effettivamente gli NFT, quali diritti effettivamente attribuiscono, qual è il rapporto con il c.d. “sottostante” è apertissimo.

Esiste una forte – e probabilmente prevalente – corrente dottrinale che nega recisamente che gli NFT rappresentino il (diritto sul) bene: cfr. Moringiello, Juliet M. - Odinet, Christopher K., “*The Property Law of Tokens*” in *Florida Law Review*, 2022, 8; K. Low, “The Emperor’s New Art: Cryptomania, Art & Property,” in *Conveyancer and Property Lawyer* 378, no. 86 (December 2021). E. Behzadi, “*The Fiction of NFTs and Copyright Infringement.*” *University of Pennsylvania Law Review Online* 170, (February 2022).

Questa indagine è corroborata dall’analisi dei Terms&Conditions delle principali piattaforme di exchange.

Peraltro, la stessa nozione di bene sottostante, si modifica in tutti quei casi, che sono la maggioranza, in cui sussista il c.d. *air gap* ossia la distinzione fisica fra il luogo in cui si trovano i beni e *token*.

Infine, non deve essere sottovalutata la necessità di coordinare le regole di circolazione e trasferimento dei beni “sottostanti” con quelle di circolazione dei *token*.

Non a caso, la stessa Circolare, in alcuni passaggi, riduce il valore degli NFT a quella di un mero “certificato di autenticità” che è cosa ben diversa da una rappresentazione (comunque la sua voglia intendere) del diritto su un bene.

Ci troviamo, pertanto, dinanzi a un panorama molto articolato e fluido rispetto al quale occorre utilizzare molta cautela ai fini della enunciazione di conclusioni davvero affidabili.

Se anche si volesse prescindere da queste considerazioni, occorrerebbe rilevare comunque che nel primo caso (i), sono ricomprese anche le ipotesi di *digital art*. Tuttavia, da una parte, l’Agenzia delle Entrate afferma che gli *asset* digitali sono “nativi digitali” (p. 82); dall’altra, in nota 67, con riferimento alla *digital art*, specifica che «*in questo caso il sottostante è costituito da diritti immateriali, cioè asset non nativi digitali*».

Al contempo, si segnala un'incoerenza presente a p. 83, rispetto all'ipotesi in cui l'*asset* sottostante sia fisico, ricomprendendo i diritti, i servizi e le opere di ingegno (che sono senz'altro connotati dall'attributo dell'immaterialità).

In altri termini, non è chiaro come, da una parte, la cessione di beni o servizi digitali venga ricondotta alla prestazione di servizi eseguita tramite mezzi elettronici (p. 82) e, dall'altra, la cessione di diritti su beni immateriali (come le opere di ingegno) rappresentati da NFT sia ricondotta a una prestazione di servizi "ordinaria". Infatti, anche nel caso di "beni e servizi digitali" altro non si tratta se non di diritti su beni immateriali. Inoltre, non si ritiene che la differenziazione operata nella Circolare possa basarsi unicamente sul fatto che i primi nascono come "nativi digitali", espressione che non avrebbe alcun senso se rapportata a diritti. Per cui occorrerebbe unificare la disciplina trattandosi per entrambe le fattispecie pur sempre di prestazioni di servizi rese mediante mezzi elettronici. Se è vero che la circolazione dell'opera di ingegno, ossia dei diritti su un bene immateriale, avviene attraverso l'accordo tra le parti indipendentemente dal trasferimento dell'NFT, è pur vero che quest'ultimo, il più delle volte, è un elemento imprescindibile (al pari di un certificato di proprietà per i beni mobili registrati). Pertanto, il fenomeno prevalente dovrebbe essere il trasferimento dell'NFT, che può avvenire solo elettronicamente.

Finalità:

Fornire maggiore chiarezza rispetto ai diversi profili IVA degli NFT che, al momento, appaiono confusi.

Tematica

Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): ambito oggettivo e rinvii normativi

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla nuova Imposta sul valore delle cripto-attività (per brevità "IVCA") ma non aiuta a comprendere quale sia l'ambito oggettivo del nuovo tributo e, più in particolare, se le cripto-attività oggetto della disciplina siano quelle che rientrino nella definizione dettata dall'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*, Tuir (comprese le esclusioni oggettive che, come abbiamo visto, derivano dall'assunzione, espressa chiaramente della Circolare, che tale norma abbia una portata "residuale").

Contributo

La spiegazione fornita dai redattori della bozza sembra fondarsi sul presupposto che le cripto-attività in oggetto siano quelle definite dall'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*, Tuir.

Nella Circolare, infatti, il rinvio operato dall'IVCA all'Imposta di bollo (formulato nel senso che l'IVCA si applica "*in luogo dell'imposta di bollo*") viene spiegato nei seguenti termini: "*tale imposta deve essere applicata ... [sulle] cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo*".

Ad avviso della Circolare, pertanto, le cripto-attività sulle quali grava l'IVCA sono le stesse sulle quali sarebbe dovuta gravare l'Imposta di bollo ma che, in assenza di intermediari, non sono state assoggettate a quest'ultimo tributo (tributo che è destinato a gravare sulle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari che, ai sensi dell'art. 13, si presumono inviate alla clientela almeno una volta l'anno).

Posto il puntuale riferimento (contenuto nell'art. 13, comma 2-ter, parte prima della Tariffa allegata al Dpr 642/97) alle cripto-attività di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies Tuir, il rinvio alla disciplina dell'Imposta di bollo si risolve nell'implicita affermazione che l'ambito oggettivo dei tre tributi (Irpef, Imposta di bollo e IVCA) debba coincidere.

Ciò posto, non si comprende, tuttavia, se il rinvio operato (mediatamente, attraverso la nota 2-ter dell'art. 13 della parte prima della Tariffa del DPR 642/72) alle cripto-attività di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies Tuir sia rivolto:

- (i) alle sole cripto-attività disciplinate dall'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, Tuir, escludendo quindi gli strumenti finanziari digitali ("SFD") di cui al D.L. 25/2023 (o altre fattispecie, individuate, in generale, nel par. 3. della bozza come "*investment token*" o "*security token*") ovvero;
- (ii) a tutte le cripto-attività che rientrino nella definizione contenuta nel citato art. 67, comma 1, lett. c-sexies, Tuir, includendo, quindi, potenzialmente anche gli SFD o altri strumenti finanziari (i cui redditi siano disciplinati da altre disposizioni)[\[1\]](#)

Considerata la natura dell'IVCA, tributo che mira ad assoggettare ad imposta il valore delle cripto-attività detenute in un dato periodo d'imposta (e non anche il reddito che detti cespiti sono destinati a produrre), sembra corretto affermare che il rinvio in oggetto debba esser riferito a tutte le cripto-attività che soddisfino la definizione contenuta nell'art. 67 anche se non rientranti (come nel caso degli SFD *ex* DL 25/2023) nella disciplina dei redditi diversi ma in quella dei redditi di capitale o in altre categorie reddituali.

Finalità

Chiarire l'ambito oggettivo di applicazione dell'IVCA alle cripto-attività, con particolare riferimento al rinvio alla disciplina dell'Imposta di bollo e, come conseguenza, a quella prevista nel Tuir all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies.

Tematica:

Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): ambito oggettivo e territorialità del tributo

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione:

La bozza di Circolare non fornisce chiarimenti in merito alla territorialità dell'IVCA e, in particolare, non offre una chiara lettura delle conseguenze che discendono dal mancato rinvio al comma 18-bis dell'art. 19 del D.L. 201/2011.

L'art. 19, comma 18, D.L. 201/2011 prevede, infatti, che l'IVCA si applica *“sul valore delle cripto-attività detenute da **soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis**”* (norma che delimita l'ambito soggettivo dell'IVAFE ai soli soggetti tenuti agli adempimenti sul monitoraggio fiscale *ex art. 4, D.L. 167/1990*).

Si legge, in proposito, nel par. 3.7.3. della bozza di Circolare, che *“tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990.”*

La lettura del combinato disposto di cui ai commi 18 e 18-bis del citato art. 19 consente, tuttavia, di delineare i profili territoriali del tributo in maniera più puntuale.

Occorre, in prima istanza, osservare che l'IVCA ha una portata territoriale più ampia dell'IVIE (che grava sul valore degli *“immobili situati all'estero”*) e dell'IVAFE (che si applica sul valore dei *“prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero”*).

In assenza di un elemento che individui la localizzazione del bene si deve ritenere che il presupposto territoriale dell'IVCA sia rivolto a tutte le fattispecie impositive a prescindere dall'ubicazione (nel territorio dello Stato o al di fuori) della cripto-attività, assumendo rilievo, quindi, esclusivamente la residenza del soggetto passivo del tributo.

Tale interpretazione appare, del resto, coerente con la disciplina dettata in tema di monitoraggio fiscale ove gli obblighi dichiarativi sono posti in capo ai soggetti che detengono *“investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività”*, palesando l'irrilevanza solo per quest'ultime della localizzazione dell'*asset*.

In secondo luogo, appare opportuno osservare che altra peculiarità dell'IVCA è data dalla circostanza che siano assoggettabili al prelievo:

- sia le cripto-attività la cui detenzione è suscettibile di produrre redditi in Italia (e, quindi, in concreto, tanto le cripto-attività ricadenti nella disciplina dei redditi diversi, quanto quelle rientranti nella categoria dei redditi di capitale o altre categorie reddituali)
- che le cripto-attività la cui detenzione non possa generare redditi in Italia perché, in ipotesi, non rientranti nella definizione normativa posta dall'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*, Tuir.

Contributo:

Chiarire il presupposto territoriale del tributo dal momento che la formulazione letterale della norma consente di individuare un ambito territoriale differente rispetto ad altri tributi patrimoniali, come l'IVIE e l'IVAFE (tributo, quest'ultimo, del quale IVCA condivide la disciplina sostanziale e strumentale).

Tematica:

Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): ambito soggettivo

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione:

Nella Circolare l'ambito soggettivo dell'IVCA viene descritto nei seguenti termini: *“tale imposta deve essere applicata da **tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato** che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e **non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990**”.*

Nella bozza di Circolare non si affronta, tuttavia, in maniera più approfondita l'esame delle conseguenze della norma che impone di *“non tener conto di quanto previsto dall'art. 18-bis”.*

Contributo

La delimitazione dell'ambito soggettivo dell'IVCA (eliminando il rinvio alla disciplina del monitoraggio fiscale) dovrebbe consentire di affermare che l'IVCA si applica a tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività e, quindi, non solo a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (ossia, ai soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale), ma anche a società di persone a forma commerciale, enti commerciali, società ed altre associazioni di persone.

Tale conclusione appare, del resto, coerente con la disciplina dell'imposta di bollo – nel cui solco si pone l'IVCA, come testimonia l'*incipit* dell'art. 19, comma 18, seconda parte, della parte prima della Tariffa allegata al DPR 642/1972 – che grava tanto sulle persone fisiche, quanto su società ed enti diversi dalle persone fisiche.

Dovrebbe peraltro precisarsi, in questo caso, che l'IVCA è un tributo deducibile nella determinazione del reddito d'impresa.

Finalità

Chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, al di là della corretta puntualizzazione che l'IVCA abbia una portata più ampia di quella individuata dalla disciplina sul monitoraggio fiscale (richiamata dal comma 18-*bis*).

Tematica

Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): residenza, detenzione e territorialità

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione

Nella bozza di Circolare si afferma che l'IVCA è dovuta *“in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, **le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone**”*.

La detenzione su *“eventuali supporti informatici (quali ad esempio chiavette USB)”* (cfr. par. 5 della Circolare a proposito della territorialità dei redditi derivanti da cripto-attività) consente di affermare che l'elemento territoriale della fattispecie è integrata solo se tali dispositivi sono detenuti in Italia. La localizzazione del dispositivo, in questo caso, condiziona, quindi, la territorialità del reddito.

Contributo

Nella bozza di Circolare la territorialità del tributo sembra dipendere dalla sola residenza del soggetto passivo. In tal senso sembra deporre il chiarimento reso in merito alle fattispecie in cui siano applicabili gli esoneri da obblighi dichiarativi *ex art. 38, comma 13, D.L. 78/2020* ove i citati dispositivi sarebbero “detenuti” all'estero.

Finalità

Chiarire quale sia il criterio che consente di stabilire la “territorialità” del prelievo e, in particolare, se essa dipenda esclusivamente dalla residenza ai fini fiscali del soggetto passivo del tributo.

Tematica

Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): nozione di residenza

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione

L'IVCA grava sui soli “residenti” ma la norma non offre una definizione del termine. La bozza, peraltro, non chiarisce se si tratti di nozione ritraibile da altri tributi o in altri settori dell'ordinamento.

Contributo

Con riferimento alla residenza ai fini dell'IVCA non pare si possano agevolmente estendere gli orientamenti di prassi volti a identificare la residenza ai fini IVIE e IVAFE con la residenza ai fini Irpef.

In questi due tributi, difatti, l'ambito soggettivo viene definito rinviando alla disciplina del monitoraggio fiscale, mentre nell'IVCA tale rinvio è espressamente escluso.

Finalità

È opportuno chiarire se la nozione di residenza adottata nell'IVCA coincida con quella prevista dalla disciplina di altri tributi, ovvero sia quella prevista dal c.c.

Tematica

Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): credito d'imposta e cripto-attività detenute senza intermediari

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione

L'IVCA costituisce un nuovo prelievo, di carattere patrimoniale, gravante sui soli soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione al valore delle cripto-attività.

L'applicazione della disciplina "comune" all'IVAFE (*i.e.* art. 18, commi 19 e ss.) fa sì che il residente assoggettato ad una doppia imposizione internazionale possa fruire di un credito d'imposta, rispetto all'imposta dovuta in Italia, per un ammontare "*pari a quello dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio*" (art. 18, comma 21, D.L. 201/2011).

Nella Circolare si legge che: "*Secondo quanto stabilito dal comma 21 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle **cripto-attività detenute presso intermediari esteri** e versata nello Stato estero.*".

Contributo

La posizione espressa nella bozza di Circolare sembra limitare la portata del credito d'imposta alle sole ipotesi in cui il tributo estero (*l'imposta patrimoniale*) sia dovuto in relazione a cripto-attività detenute attraverso intermediari esteri.

Questa conclusione muove dal presupposto che l'applicazione di un tributo patrimoniale sulle cripto-attività possa essere applicato (in relazione a soggetti non residenti nello Stato estero) solo attraverso l'intervento di un intermediario.

Ciò posto, si deve tuttavia osservare che la norma non pone affatto una cotale limitazione, riferendosi, viceversa, alla "*imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari*".

Finalità

Chiarire l'esatta portata del credito per le imposte patrimoniali estere, eliminando il riferimento agli intermediari presso i quali siano detenute le cripto-attività e che siano, quindi, intervenuti nell'applicazione del tributo.

Tematica

Imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA): credito d'imposta e "versamento" del tributo estero e sua definitività

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione

Come osservato nel precedente paragrafo, l'IVCA costituisce un nuovo prelievo al quale si applica la disciplina "comune" all'IVAFE (*i.e.* art. 18, commi 19 e ss.) e, in particolare, la disciplina del credito d'imposta, rispetto all'imposta dovuta in Italia, per un ammontare "pari a quello dell'eventuale imposta patrimoniale **versata** nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio" (art. 18, comma 21, D.L. 201/2011).

Nella Circolare si legge che: "Secondo quanto stabilito dal comma 21 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle cripto-attività detenute presso intermediari esteri e **versata** nello Stato estero."

Contributo

L'accredito dell'imposta patrimoniale estera è subordinato (come dispone la norma, cui fa eco il testo della bozza) al "versamento" del tributo. Non è, tuttavia, chiaro se possa configurarsi il predetto "versamento" solo in presenza di un esborso finanziario in valuta avente corso legale ovvero se tale fattispecie sia integrata anche nel caso di compensazioni con altri tributi (eventualmente aventi identica natura "patrimoniale", ma il cui presupposto possa avere ad oggetto "beni" diversi dalle cripto-attività). Non è neppure chiaro se nell'ipotesi in cui uno Stato estero legittimi il pagamento delle imposte in cripto-attività, tale forma di soddisfazione della pretesa impositiva possa considerarsi "versamento" di un tributo. Non vi è chiarezza neppure quanto alla "definitività" del pagamento del tributo estero che – a differenza di quanto previsto nella disciplina applicabile ai fini delle imposte sui redditi – parrebbe, stando al tenore letterale della norma, non essere requisito indefettibile.

È pur vero che, valorizzando l'obiettivo del credito d'imposta, che è quello di eliminare la doppia imposizione, in assenza della "definitività" del prelievo, verrebbe meno *in nuce* la duplicazione di tributi (*i.e.* prelievi caratterizzati dalla definitività) sul medesimo presupposto.

Finalità

Chiarire l'esatta portata della nozione di "versamento" del tributo patrimoniale estero e se detto tributo debba essere assolto a titolo definitivo.

Tematica

Imposta sul valore delle crypto-attività (IVCA): credito d'imposta e "similarità" del tributo estero

Paragrafo della Circolare: 3.7.3.

Osservazione

Come osservato nei precedenti paragrafi, nella disciplina dell'IVCA è previsto l'accREDITAMENTO dell' *"eventuale imposta patrimoniale relativa alle crypto-attività"* versata nello Stato estero.

La norma nulla dice quanto alla "similarità" del tributo estero rispetto al tributo italiano.

Contributo

Per quanto la norma non contempra tale condizione per l'accREDITAMENTO del tributo estero, sembra corretto affermare che detta condizione debba sussistere.

Tale conclusione può esser sostenuta attingendo alla prassi dell'Amministrazione finanziaria in materia di credito d'imposta, nell'ambito delle imposte sui redditi e, d'altro canto, essa è l'unica prospettabile allorquando si intenda dare applicazione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni (conformi al Modello OCSE) che postulano la "similarità" del tributo estero rispetto a quello interno. In tale contesto, si pongono anche altre questioni – che precedono il giudizio di "similarità" del tributo estero – e che coinvolgono la stessa applicabilità della Convenzione a tributi non in vigore alla stipula del trattato.

Finalità

Chiarire se l'attribuzione del credito d'imposta sia subordinata ad una valutazione circa la "similarità" del tributo estero rispetto all'IVCA.

Tematica:

Istanza di regolarizzazione crypto-valute: caratteristiche relazione di accompagnamento.

Paragrafo della Circolare: 4

Osservazione:

La bozza di circolare prescrive un adempimento ulteriore, legislativamente non previsto, per il contribuente che voglia regolarizzare la propria posizione fiscale con specifico riferimento alle crypto-valute. Ci si riferisce alla relazione di accompagnamento che deve essere presentata congiuntamente all'istanza di regolarizzazione. Si tratta, di adempimento che presuppone necessariamente l'intervento di un professionista, ma di cui poco o nulla viene specificato. Questa relazione deve inoltre essere corredata della documentazione probatoria utile a dimostrare la lecita provenienza delle somme impiegate per acquistare crypto-valute, unitamente ai documenti e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d'imposta e/o al termine del periodo di

detenzione delle cripto-valute e/o dei relativi redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

Contributo

Nella Circolare deve essere chiarita la struttura della relazione di accompagnamento all'istanza di regolarizzazione e quali elementi informativi deve contenere la relazione, al fine di rendere meno aleatorio l'esito dell'istanza.

Finalità:

Rendere più agevole l'accesso alla procedura di regolarizzazione e meno aleatorio il suo esito.

Tematica: Istanza di regolarizzazione cripto-valute: documentazione probatoria

Paragrafo della Circolare: 4

Osservazione:

Con specifico riferimento ai documenti utili per dimostrare la lecita provenienza delle somme impiegate nell'acquisto di cripto-valute nulla viene precisato dalla Circolare. Possono essere reputati validi i criteri sviluppati dalla giurisprudenza con specifico riferimento agli accertamenti sintetici (idoneità reddituale al sostenimento della spesa attinente all'acquisto attraverso redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte, dalla quota destinata al risparmio di redditi di esercizi precedenti o da atti di liberalità) o, invece, deve farsi applicazione dei più stringenti requisiti elaborati dalla Corte di Cassazione, sezione penale, in materia di confisca? Può valere un'auto-dichiarazione?

Contributo:

A riguardo, si ritiene che il contribuente possa fornire la prova di aver impiegato redditi derivanti da attività lecite, anche semplicemente dimostrando di aver posseduto la capacità reddituale necessaria per sostenere l'investimento in cripto-valute.

Finalità:

Evitare al contribuente una dimostrazione dai tratti simili a una *probatio diabolica*.

Tematica: Cripto-valute, evasione e limitazione alla regolarizzazione.

Paragrafo della Circolare: 4

Osservazione

Se la provvista alla quale il contribuente ha attinto per acquistare cripto-valute deriva dalla mancata dichiarazione (sopra la soglia di rilevanza penale) dei redditi derivanti da negoziazione di cripto-valute

a loro volta sanabili, l'accesso alla seconda eventuale sanatoria è precluso? Sul punto, la Circolare non fornisce alcun chiarimento.

Si consideri il seguente esempio: Tizio, soggetto residente in Italia, acquistava il 31 dicembre 2014, 100 Bitcoin per un controvalore complessivo pari a 26.787 dollari. Il 31 dicembre 2020 liquidava l'intera posizione, realizzando 2.372.727 dollari. Pentitosi della vendita, il 21 luglio dell'anno successivo, investiva altri 1.516.190 dollari, procedendo all'acquisto di un milione di Ethereum. A fronte dell'incremento esponenziale del loro valore, il 9 novembre 2021, Tizio vendeva tutti gli Ethereum. La seconda cessione generava una plusvalenza pari a 2.636.070 dollari.

Tizio è un ragazzo giovane, appassionato e speculatore nel variegato mondo delle cripto-valute. Per acquistare i 100 bitcoin ha utilizzato parte dell'importante lascito testamentario della sua prozia (vedova del fratello di suo nonno), sul quale, a gennaio 2014, ha pagato l'8% di imposta di successione. Totalmente ignaro degli obblighi fiscali relativi alle cripto-valute, in generale, e alle plusvalenze, in particolare, e non avendo altri redditi da dichiarare, ometteva di presentare la dichiarazione sia per il 2020 sia per il 2021. A gennaio 2023 Tizio, venuto a conoscenza della facoltà concessa dalla legge di bilancio, vuole regolarizzare la propria posizione. La lecita provenienza delle somme impiegate per il primo acquisto è dimostrata. L'istanza viene accolta e la regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto. Le somme impiegate per il secondo, invece, sono astrattamente proventi derivanti dal reato di cui all'art. 5, d.lgs n. 74/2000 (id est omessa dichiarazione). La circostanza che Tizio abbia assolto agli obblighi fiscali posti a suo carico e abbia regolarizzato la propria posizione fiscale vale a consentirgli di accedere anche alla seconda regolarizzazione o i proventi della prima cessione devono, comunque, considerarsi di provenienza illecita?

Contributo

La regolarizzazione della posizione fiscale di un'annualità e la riconduzione a tassazione della plusvalenza su cripto-valute non dichiarata, altrimenti integrante un'evasione sopra la soglia di rilevanza penale, dovrebbe consentire al contribuente che abbia successivamente realizzato ulteriori plusvalenze in altri periodi con la provvista guadagnata e non dichiarata, di accedere a ulteriori regolarizzazioni.

Finalità

Riportare il sistema della regolarizzazione a coerenza.

Tematica: Terminologia utilizzata.

Paragrafo della Circolare: 4

Osservazione: Muovendo dal presupposto che la nuova disciplina abbia portata interpretativa e non innovativa, nell'ambito di diversi paragrafi, seguendo l'opinabile impostazione legislativa, il termine cripto-attività viene utilizzato quale sinonimo della diversa fattispecie delle cripto-valute. Si pensi, ad esempio, ai commi da 138 a 142 ove è disposto che per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del

d.l. n. 167 del 1990 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati la possibilità di presentare un'istanza di regolarizzazione. A riguardo, è doveroso precisare che non tutte le cripto-attività dovevano essere inserite nel quadro RW. Non tutte le plusvalenze derivanti dalla negoziazione di cripto-attività davano luogo all'emersione di un fatto fiscalmente rilevante e dovevano essere indicate, dal contribuente, nel quadro RT della sua dichiarazione

Contributo:

A fronte della diversità di regime fiscale vigente prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, distinguere nettamente, dal punto di vista terminologico, le fattispecie, da un lato, le cripto-attività e, dall'altro, le cripto-valute è di fondamentale importanza. Altrimenti detto, attività quali la regolarizzazione degli obblighi di indicazione nel quadro RW (in quanto non tutte le cripto-attività erano idonee a generare redditi in Italia) od obblighi di dichiarazione nel quadro RT (atteso che non tutte le cessioni di cripto da cui scaturiva un differenziale positivo erano considerate fiscalmente rilevanti), rilevano solo ed esclusivamente per le fattispecie qualificabili, in virtù della definizione di cui alla Circolare (v. p. 8) quali "token di pagamento".

Finalità:

Chiarire, con una precisa presa di posizione terminologia, che la nuova disciplina fiscale vale per tutte le "cripto-attività, comunque denominate" solo a far data dall'entrata in vigore dell'art. 67, co. 1, lett. c-*sexies*, TUIR.

Augurandoci che il contributo di cui sopra possa essere di aiuto a codesta Agenzia delle Entrate alla stesura definitiva della Circolare in oggetto, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente AIPSDT

Prof. Maurizio Logozzo

Università Cattolica S.C. di Milano

Milano, lì 29 giugno 2023

Il gruppo di lavoro:

Prof. Guglielmo Frasoni (coordinatore) – Università degli Studi di Foggia;

Prof. Christian Califano - Università Politecnica delle Marche;

Prof. Giuseppe Corasaniti - Università degli Studi di Brescia;

Prof. Valerio Ficari - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Prof.ssa Laura Letizia - Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli;

Prof.ssa Maria Pierro – Università degli Studi dell’Insubria;

Prof. Roberto Scalia - Università degli studi di Bergamo;

Prof.ssa Loredana Strianese - Università degli Studi di Napoli Federico II.

[\[1\]](#) Tale conclusione è figlia del postulato che la definizione resa dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies, Tuir “*ai fini della presente lettera*” possa estendersi anche a cripto-attività (in ipotesi, gli SFD) disciplinate da altre norme.